

DELIBERAZIONE 12 OTTOBRE 2021

420/2021/R/EEL

**VALUTAZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI CAPACITÀ (70% RULE) PER I CONFINI ITALIANI
CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1176^a riunione del 12 ottobre 2021

VISTI:

- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2019, 463/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 463/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 561/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 561/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2020, 20/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 20/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 323/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 551/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 551/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 587/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 587/2020/R/eel);
- la decisione ACER 04-2021 del 7 maggio 2021 recante la definizione aggiornata delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di

seguito: CCR) con cui vengono in particolare identificate la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia e la regione *Greece-Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono il confine Italia Zona Sud – Grecia e i confini fra le zone interni al territorio nazionale;

- la raccomandazione ACER 01-2019 dell’8 agosto 2019 (di seguito: raccomandazione 01-2019);
- il documento “*ACER Report on the Result of Monitoring the Margin Available for Cross-Zonal Electricity Trade in the EU in the First Semester of 2020*” del 18 dicembre 2020 (di seguito: rapporto ACER S1 2020);
- il documento “*ACER Report on the Result of Monitoring the Margin Available for Cross-Zonal Electricity Trade in the EU in the Second Semester of 2020*” del 2 giugno 2021 (di seguito: rapporto ACER S2 2020);
- la comunicazione della Commissione Europea ad ACER e ENTSO-E del 16 luglio 2019 (di seguito: comunicazione 16 luglio 2019);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 17 aprile 2020, prot. Autorità 12664 del 17 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 17 aprile 2020);
- la comunicazione di Terna del 5 agosto 2020, prot. Autorità 25469 del 5 agosto 2020 (di seguito: comunicazione 5 agosto 2020);
- la comunicazione di Terna del 23 ottobre 2020, prot. Autorità 34214 del 23 ottobre 2020 (di seguito: comunicazione 23 ottobre 2020);
- la comunicazione di Terna del 2 febbraio 2021, prot. Autorità 4678 del 2 febbraio 2021 (di seguito: comunicazione 2 febbraio 2021);
- la comunicazione di Terna del 3 giugno 2021, prot. Autorità 23397 del 3 giugno 2021 (di seguito: comunicazione 3 giugno 2021);
- la comunicazione di Terna del 13 settembre 2021, prot. Autorità 34266 del 14 settembre 2021 (di seguito: comunicazione 13 settembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento CACM, in ciascuna CCR i TSO sono tenuti a sviluppare una metodologia per il calcolo della capacità fra zone di mercato (di seguito CCM) su base giornaliera e infragiornaliera basata su uno dei seguenti approcci:
 - approccio *Coordinated Net Transmission Capacity* (di seguito: approccio CNTC) in cui la capacità viene determinata a partire da uno scenario base incrementando le immissioni a monte della sezione oggetto di calcolo e riducendo le immissioni a valle della stessa sezione;
 - approccio *flow-based* in cui viene determinata la capacità residua su ciascun elemento di rete rispetto allo scenario base: detta capacità viene poi allocata in fase di risoluzione del mercato sulla base dell’effettiva distribuzione delle immissioni e dei prelievi nelle varie zone d’offerta;

- la capacità fra zone di mercato in ciascun periodo rilevante deve essere determinata tenendo in considerazione tutte le azioni correttive (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) che possono essere messe a disposizione dai TSO con riferimento al medesimo periodo rilevante;
- ai sensi dell'articolo 16(8) del Regolamento 2019/943, a partire dall'1 gennaio 2020 ciascun TSO è tenuto a rendere disponibile per gli scambi di energia fra zone di mercato un livello minimo di capacità (di seguito: *70% rule*) pari:
 - per i confini su cui è applicato un approccio CNTC, al 70% della capacità disponibile su ciascuna frontiera, nel rispetto dei vincoli di sicurezza operativa del sistema elettrico e tenendo in conto eventuali *contingency* (sicurezza N-1);
 - per i confini su cui è applicato un approccio *flow based*, al 70% della capacità disponibile su ciascun elemento di rete, nel rispetto dei vincoli di sicurezza operativa del sistema elettrico e tenendo in conto eventuali *contingency* (sicurezza N-1);
- l'articolo 16(3) del Regolamento 2019/943 prevede che, qualora le azioni correttive non siano sufficienti a garantire il rispetto della *70% rule*, è possibile, come misura di ultima istanza, prevedere la riduzione della capacità fra zone di mercato;
- l'articolo 16(9) del Regolamento 2019/943 prevede che, su richiesta da parte dei TSO, le autorità di regolazione nazionali possano concedere delle deroghe dal requisito del livello minimo del 70%, purché motivate da esigenze legate alla sicurezza operativa del sistema elettrico;
- con la raccomandazione 01-2019, ACER ha fornito alcune indicazioni in merito alla determinazione del livello di capacità fra zone di mercato (di seguito: *margin available for cross zonal trade - MACZT*) ai fini del rispetto della *70% rule*;
- più nel dettaglio, ACER ha suggerito:
 - di determinare il valore di MACZT per ciascun elemento di rete rilevante per il calcolo della capacità accoppiato con la relativa *contingency* (di seguito: *critical network element and contingency – CNEC*);
 - di riferire il calcolo di MACZT all'area di coordinamento rilevante per il calcolo della capacità fra zone; detta area di coordinamento coincide in linea di principio con ciascuna CCR, ma nelle more dell'implementazione della metodologia di calcolo della capacità di cui all'articolo 20 del Regolamento CACM, occorre fare riferimento agli effettivi perimetri di coordinamento previsti dalle prassi in uso fra i TSO;
 - di calcolare MACZT come somma del margine riferito agli scambi fra zone di mercato interni all'area di coordinamento (di seguito: *margin from coordinated capacity calculation -MCCC*) e del margine riferito agli scambi fra zone di mercato esterni rispetto all'area di coordinamento (di seguito: *margin from non-coordinated capacity calculation – MNCC*);
 - di differenziare il calcolo di MCCC in funzione dell'approccio utilizzato per il calcolo della capacità fra zone, al fine di tenere conto delle peculiarità di ciascun metodo di calcolo;

- di ipotizzare ai fini del calcolo di MNCC un contributo per ciascun CNEC legato agli scambi previsionali riportati nel modello di rete utilizzato ai fini del calcolo della capacità;
- per il solo approccio CNTC, di focalizzare in una prima fase la valutazione di MACZT per i soli elementi di rete effettivamente limitanti la capacità fra le zone di mercato (di seguito: CNEC limitanti); la procedura suggerita, infatti, sottostimerebbe il valore di MACZT sugli altri elementi di rete;
- con la comunicazione 16 luglio 2019, la Commissione Europea ha chiarito che i flussi con i paesi terzi rispetto all'unione possono essere considerati come rilevanti ai fini del rispetto della *70% rule*, previa presenza di uno specifico accordo fra i TSO dei paesi dell'Unione e i TSO dei paesi terzi che disciplini le modalità di calcolo della capacità e di ripartizione dei costi associati all'attivazione delle azioni correttive;
- la raccomandazione 01-19 recepisce quanto previsto dalla Commissione Europea, prevedendo che i flussi con i paesi terzi rientrino nel calcolo di MACZT.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

PER LA CCR ITALY NORTH

- nelle more dello sviluppo di un approccio *flow based* in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento CACM, la capacità fra le zone è determinata sulla base di un approccio CNTC che prevede il calcolo complessivo della capacità disponibile sulle frontiere settentrionali (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia); il valore ottenuto è poi suddiviso fra i vari confini sulla base di coefficienti concordati fra i TSO stessi;
- ai fini del calcolo della capacità, il TSO della Svizzera è considerato una controparte tecnica, sottoposta ai medesimi compiti previsti per gli altri TSO della regione, in continuità con quanto implementato dai TSO su base volontaria prima dell'entrata in vigore del Regolamento CACM; l'accordo fra le parti coerente con quanto previsto dalla Commissione Europea con la comunicazione 16 luglio 2019 è, tuttavia, stato inviato alle autorità di regolazione per le valutazioni di competenza solamente nel corso dell'anno 2021;
- la capacità complessiva sulle frontiere settentrionali può essere ridotta al fine di assicurare già nel mercato del giorno prima il dispacciamento a livello nazionale di un numero sufficiente di risorse per la stabilità e la regolazione di tensione del sistema elettrico italiano in condizioni di carico ridotto e elevata produzione da fonti rinnovabili non programmabili (di seguito: *additional constraints*);
- la versione della CCM recante i correttivi previsti per la *70% rule* è stata approvata dalle autorità di regolazione della CCR in data 24 luglio 2020 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 323/2020/R/eel): essa troverà applicazione nel corso del 2021;
- per l'anno 2020 la capacità è stata calcolata secondo la precedente versione della CCM che non prevedeva alcun monitoraggio della *70% rule*; il calcolo puntuale

giornaliero ha riguardato la capacità in importazione verso l'Italia, mentre per la capacità di esportazione i TSO si sono basati su stime a carattere annuale;

- le procedure di attivazione delle azioni correttive rilevanti per il calcolo della capacità sono ancora in fase di definizione; le relative metodologie predisposte ai sensi dei Regolamenti CACM e SO GL sono state approvate, ma troveranno implementazione solamente negli anni a venire;
- considerati gli aspetti sopra citati, Terna per l'anno 2020 ha richiesto una deroga dalla *70% rule* per tutte le ore dell'anno, impegnandosi a presentare all'Autorità informazioni sulle stime di MACZT sugli elementi limitanti; l'Autorità ha accolto la richiesta con la deliberazione 561/2019/R/eel richiedendo a Terna di inviare le informazioni relative alle stime di MACZT con un report su base trimestrale;

PER LA CCR GRIT

- la capacità fra le zone è determinata sulla base di un approccio CNTC che prevede il calcolo distinto per ciascun confine; i valori di capacità sono limitati sia da vincoli di corrente sia da vincoli di tensione e stabilità del sistema elettrico;
- la versione della CCM recante i correttivi previsti per la *70% rule* è stata approvata dalle autorità di regolazione della CCR in data 10 dicembre 2020 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 587/2020/R/eel): essa ha trovato applicazione con calcolo giornaliero a partire da agosto 2021;
- nelle more dell'implementazione della CCM, per l'anno 2020 la capacità è stata calcolata su base annuale e aggiornata su base giornaliera per tenere conto dell'indisponibilità degli elementi di rete e, limitatamente ad alcuni confini, di sensitivity rispetto ai valori del carico e della produzione rinnovabile;
- considerati gli aspetti sopra citati, Terna per l'anno 2020 ha richiesto una deroga dalla *70% rule* per tutte le ore dell'anno, impegnandosi a presentare all'Autorità informazioni sulle stime di MACZT sugli elementi limitanti; l'Autorità ha accolto la richiesta con la deliberazione 20/2020/R/eel limitatamente alle ore in cui la capacità è limitata da vincoli di corrente, richiedendo a Terna di inviare le stime di MACZT unitamente al rapporto sulla configurazione zonale relativo all'anno 2020 di cui al comma 15.7 della deliberazione 111/06, previsto entro il 30 aprile 2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sulla base delle informazioni chieste ai TSO e in coerenza con la raccomandazione 01-2019, ACER ha predisposto per l'anno 2020 due distinti rapporti sul livello minimo di capacità offerto dai TSO su ciascuna frontiera, uno relativo al primo semestre 2020 (rapporto ACER S1 2020) e uno relativo al secondo semestre 2020 (rapporto ACER S2 2020);
- per quanto riguarda la CCR *Italy North*, i TSO hanno fornito esclusivamente le informazioni sugli elementi di rete limitanti risultanti dal calcolo coordinato della capacità, al netto, quindi, delle situazioni caratterizzate dagli *additional constraints* (in quanto il calcolo coordinato fino a giugno 2020 non forniva alcuna indicazione sugli elementi di rete che avrebbero limitato il calcolo) o in cui la capacità è stata

ridotta a seguito di richieste avanzate dai TSO nella fase di validazione dei risultati ottenuti dal calcolo coordinato (in quanto l'indicazione sugli elementi di rete potenzialmente oggetto di sovraccarico è stata fornita dai TSO in fase di validazione in un formato non standardizzato); di conseguenza ACER ha potuto analizzare nel dettaglio solamente un ristretto numero di ore;

- i rapporti ACER evidenziano per il confine Italia zona Sud – Grecia un livello di capacità offerta coerente con la *70% rule* per la totalità delle ore del 2020, mentre non riportano alcuna indicazione per i confini fra le zone interni al territorio nazionale che sono del tutto esclusi dall'analisi;
- nei propri rapporti ACER:
 - si basa sulle stime di MACZT calcolate dai TSO stessi, laddove rese disponibili; per la CCR *Italy North* queste stime non erano disponibili e, pertanto, ACER ha calcolato i valori di MACZT sulla base di modelli di rete di riferimento;
 - ritiene la *70% rule* soddisfatta solamente in presenza di un MACZT superiore al 70% su tutti gli elementi di rete limitanti;
- per la CCR *Italy North* per l'anno 2020, Terna ha inviato i report trimestrali con la stima di MACZT previsti dalla deliberazione 561/2019/R/eel con le comunicazioni 17 aprile 2020 (I trimestre), 5 agosto 2020 (II trimestre), 23 ottobre 2020 (III trimestre) e 2 febbraio 2021 (IV trimestre);
- i dati messi a disposizione da Terna sono più dettagliati di quelli forniti dai TSO ad ACER; Terna, infatti:
 - ha reso disponibili informazioni anche in diversi casi caratterizzati da *additional constraints* e in diversi casi in cui erano presenti richieste di riduzione della capacità nella fase di validazione;
 - ha stimato unilateralmente i valori di MACZT in coerenza con i criteri previsti dalla raccomandazione 01-2019;
- con la deliberazione 587/2020/R/eel l'Autorità, nell'approvare la CCM per la CCR GRIT, ha ritenuto opportuno posticipare l'invio delle informazioni sul MACZT relative all'anno 2020 per i confini fra le zone interne al territorio nazionale, al fine di evitare sovrapposizioni con l'entrata in vigore della nuova configurazione zonale (avvenuta l'1 gennaio 2021) e il periodo di test della nuova modalità di calcolo della capacità coerente con la CCM stessa (pianificato nel corso del primo semestre 2021); la nuova scadenza è stata fissata entro un mese dall'effettiva implementazione della nuova modalità di calcolo della capacità e comunque non oltre il 31 agosto 2021;
- Terna ha inviato la stima dei MACZT per l'anno 2020 per i confini fra le zone interni al territorio nazionale con la comunicazione 13 settembre 2021; il calcolo è relativo al solo elemento di rete limitante su ciascun confine e in ciascuna direzione ed è limitato ai soli confini caratterizzati da vincoli di corrente; la stima è comunque da ritenersi indicativa – precisa Terna – in quanto basata su modelli di rete non ottimizzati per il calcolo della capacità della CCR GRIT (in quanto tali modelli sono disponibili solamente da agosto 2021, a seguito dell'implementazione del calcolo giornaliero della capacità coerente con la CCM).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alla CCR *Italy North* Terna ha richiesto una deroga dal rispetto del livello minimo di capacità anche per l'anno 2021; l'Autorità ha accolto la richiesta con la deliberazione 551/2020/R/eel prevedendo che Terna prosegua con l'invio del report trimestrale sulla stima dei MACZT, in coerenza con quanto già svolto per l'anno 2020;
- con riferimento alla CCR GRIT, con la deliberazione 587/2020/R/eel, l'Autorità ha richiesto a Terna di monitorare il livello di capacità reso disponibile per gli scambi fra le zone di mercato:
 - fino all'avvenuta implementazione della nuova modalità di calcolo della capacità in coerenza con la CCM approvata con la deliberazione stessa, sulla base di un monitoraggio semplificato basato su modelli di rete non ottimizzati per il calcolo della capacità nella regione;
 - successivamente sulla base di una metodologia ad hoc da redigere e inviare all'Autorità entro il 31 maggio 2021;
- Terna ha inviato la proposta di metodologia di monitoraggio con la comunicazione 3 giugno 2021: essa prevede:
 - la sola valutazione di MCCC poiché il contributo di MNCC è considerato trascurabile;
 - l'invio delle informazioni su base semestrale;
 - l'implementazione del monitoraggio contestualmente all'implementazione del calcolo della capacità su base infragiornaliero e comunque non oltre gennaio 2023;
- l'incremento del livello di capacità fra le zone di mercato per rispettare la *70% rule* comporta in generale un maggiore utilizzo della rete elettrica con il rischio di violazione di uno o più vincoli di sicurezza operativa; in tale contesto i TSO assicurano l'esercizio in sicurezza del sistema:
 - nel breve termine attivando un volume maggiore di azioni correttive di redispacciamento;
 - nel medio e lungo termine, valutando, in aggiunta alle azioni di redispacciamento, sviluppi di natura infrastrutturale o revisioni della struttura zonale.

RITENUTO CHE:

- la concessione delle deroghe dal rispetto della *70% rule* per l'anno 2020 da parte dell'Autorità esoneri Terna da ogni obbligo sul livello minimo di capacità da offrire sulla CCR *Italy North* per tutte le ore dell'anno e sui confini fra le zone interni al territorio nazionale nei casi in cui la capacità fra le zone è limitata da vincoli di corrente;
- come già evidenziato nelle premesse della deliberazione 20/2020/R/eel, nelle situazioni in cui la capacità fra le zone è limitata da vincoli di tensione e stabilità

dovuti all'assenza di specifiche risorse regolanti, la riduzione della capacità rispetto alla *70% rule* appaia giustificata ai sensi dell'articolo 16(3) del Regolamento 2019/943 senza alcuna necessità di deroghe specifiche (l'assenza di specifiche risorse regolanti è assimilabile ad una carenza di azioni correttive);

- quanto riportato al punto precedente trovi applicazione nella CCR GRIT nei casi, complementari a quelli caratterizzati da vincoli di corrente, in cui la capacità è effettivamente limitata da vincoli di tensione e stabilità che non possono essere rimossi proprio per assenza di ulteriori specifiche risorse regolanti nel sistema; detta assunzione non sia invece valida per gli *additional constraints* della CCR *Italy North* in quanto, in tale caso, l'attivazione di tali vincoli è giustificata non tanto dall'assenza di specifiche risorse regolanti nel sistema elettrico nazionale, quanto dal fatto che in tale caso l'attivazione di tali risorse dovrebbe essere accompagnata dalla riduzione dei flussi di importazione, la cui fattibilità in tempo reale non può essere garantita;
- per quanto riportato nei punti precedenti, la valutazione del rispetto della *70% rule* per l'anno 2020 sia necessaria sul solo confine Italia zona Sud – Grecia, in quanto tutti gli altri casi sono coperti da specifiche deroghe o dalla presenza di vincoli di tensione e stabilità dovuti all'assenza di specifiche risorse regolanti;
- sia tuttavia opportuno valutare la situazione di tutti gli altri confini rispetto alla *70% rule* al fine di identificare possibili aree di miglioramento in vista dell'applicazione di questa regola per gli anni a venire;
- a tale scopo non si possa fare affidamento sui report predisposti da ACER, in quanto basati su un ridotto set di informazioni (CCR *Italy North*) o addirittura del tutto omissivi (confini fra le zone interni al territorio nazionale);
- sia pertanto necessario predisporre un report nazionale sulla *70% rule* (di seguito: report 70% Italia) a partire dai dati messi a disposizione da Terna nell'ambito del monitoraggio richiesto in sede di approvazione delle relative deroghe; a tal proposito le valutazioni possono essere ritenute esaustive per la CCR *Italy North* e il confine Italia zona Sud – Grecia, mentre per i confini fra le zone interni al territorio nazionale siano possibili solo considerazioni di massima, dato che per essi nel 2020 la capacità è stata calcolata sulla base di stime annuali aggiornate sulla base delle indisponibilità degli elementi di rete e/o di apposite sensitivity sul carico e la produzione rinnovabile;
- in un contesto CNTC la *70% rule* possa essere ritenuta soddisfatta in presenza di almeno un elemento di rete limitante con MACZT superiore al 70%; in tali condizioni, infatti, il valore di capacità risultante rappresenti già il valore ottimale che si sarebbe ottenuto anche assumendo un margine superiore al 70% su tutti gli altri elementi di rete rilevanti per il calcolo della capacità;
- sia opportuno redigere e pubblicare il report 70% Italia in lingua inglese data la rilevanza che le informazioni in esso contenute hanno a livello europeo;

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno prevedere il monitoraggio dei MACZT anche per gli anni successivi al 2020, indipendentemente dalla concessione o meno di deroghe dal rispetto della *70% rule*; a tal proposito si prevede che Terna invii le informazioni:
 - su base trimestrale per la CCR *Italy North*, estendendo anche agli anni successivi al 2021 quanto già disposto per l'anno 2021 con la deliberazione 551/2020/R/eel;
 - su base semestrale per la CCR GRIT utilizzando a regime la metodologia di monitoraggio inviata con la comunicazione 3 giugno 2021; nelle more dell'implementazione della stessa, Terna predisponga le informazioni con la massima precisione possibile, privilegiando, laddove possibile, analisi già coerenti con la metodologia stessa, eventualmente limitati alla sola capacità calcolata su base giornaliera;
- il rispetto della *70% rule* possa portare ad un incremento dei costi a carico del sistema sia per effetto dell'attivazione di un maggior numero di azioni correttive sia per eventuali sviluppi infrastrutturali;
- sia opportuno monitorare l'andamento dei costi da sostenere per il rispetto della *70% rule*, anche al fine di confrontarli con i benefici in termini di benessere sociale derivanti dall'incremento della capacità di trasporto resa disponibile ai partecipanti al mercato per transazioni di compravendita di energia;
- sia pertanto opportuno richiedere a Terna di inviare all'Autorità a partire dall'anno 2022 informazioni puntuali sui costi sostenuti per garantire la *70% rule* contestualmente alle informazioni sul monitoraggio dei MACZT

DELIBERA

1. di approvare il documento “*Report on the implementation of the minimum level of available capacity for cross-zonal trade (70%) on the italian borders*” allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che Terna prosegua il monitoraggio dei MACZT anche per gli anni dal 2021 in avanti sulla base dei criteri riportati in premessa, includendo, a partire dall'anno 2022, informazioni sulla stima dei costi sostenuti per garantire il rispetto della *70% rule*;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero per la Transizione Ecologica, alla Direzione Generale Energia della Commissione Europea e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini